



COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 30 GENNAIO 2019

OGGETTO: Istanza presentata da *OMISSIS* --- prot. Nr 3617 del 22/01/2018; Rif prot. Ge.Di. Nr. 322/4. **NON AMMISSIONE** alla massa passiva della liquidazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore *16.00*, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta la dott.ssa Simona Maria Nicastro, Segretario generale del Comune di Favara, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per

l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;
- Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;
- Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000;
- Che questa Commissione ai sensi di legge ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata da ~~ORISSA~~ ---, acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 3617 del 22/01/2018, per il presunto credito vantato nei confronti del Comune per un importo totale di € 27.183,40, quale rimborso spese legali sostenute nel procedimento penale n. 1548/11 R.N.G.R.;

VISTA la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n. 19325 del 12/04/2018, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO che, a seguito di istruttoria si è pervenuti alla seguente determinazione: non ammissibilità alla massa passiva del presunto credito vantato.

CONSIDERATO CHE:

- Questa Commissione Straordinaria, in data 24/10/2018 (prot. n. 51113), ha dato comunicazione di preavviso di diniego (art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per come recepita in Sicilia) sull'istanza sopra citata;
- Il creditore istante non ha dato alcun riscontro alla nota suddetta;

CONSIDERATO:

- Che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- Che la pretesa creditoria si ricollega alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal richiedente per la sua difesa nel procedimento penale n. 1548/2011 R.G.N.R. n. 384/2012 ed a seguito di intervenuta sentenza di assoluzione n. 698/2017 emessa il 25/05/2017 dal Tribunale di Agrigento. In particolare, la richiesta di rimborso è posta in relazione al processo subito ed alle conseguenti spese di difesa affrontate, per presunti reati commessi nell'esercizio della sua attività di Funzionario Tecnico dipendente del comune di Favara. Restando confermata la competenza della gestione straordinaria per i crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti al 31/12/2015 e per i crediti conseguenti a fatti ed atti di gestione avvenuti entro tale data pur se accertati da sentenza successiva, nel caso in esame, come anche da specifico pronunciamento del Tribunale di Agrigento, la sentenza del 2017 (peraltro non emessa nei confronti del comune di Favara che non è parte nel procedimento penale in questione) non produce l'effetto di accertare un debito preesistente al 31/12/2015 ma è essa stessa a costituire l'atto che lo genera. Resta impregiudicato il diritto di avanzare richiesta di rimborso alla gestione ordinaria del Comune di Favara.

RITENUTO pertanto che la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

VISTO l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 24.6.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2016, n. 160, siccome sostituito dall'art. 36, co. 2, del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, il quale affida, inoltre, alla Commissione Straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 254, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTO l'art. 191, co. 4, del TUEL, il quale statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;

VISTO l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

- Di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata da **OMASSA**, relativa al presunto credito vantato nei confronti del Comune di Favara, per un importo totale di euro 27.183,40, in quanto la pretesa creditoria si ricollega alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal richiedente per la sua difesa nel procedimento penale n. 1548/2011 R.G.N.R. n. 384/2012 ed a seguito di intervenuta sentenza di assoluzione n. 698/2017 emessa il 25/05/2017 dal Tribunale di Agrigento. In particolare, la richiesta di rimborso è posta in relazione al processo subito ed alle conseguenti spese di difesa affrontate, per presunti reati commessi nell'esercizio della sua attività di Funzionario Tecnico dipendente del comune di Favara. Restando confermata la competenza della gestione straordinaria per i crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti al 31/12/2015 ed per i crediti conseguenti a fatti ed atti di gestione avvenuti entro tale data pur se accertati da sentenza successiva, nel caso in esame, come anche da specifico pronunciamento del Tribunale di Agrigento, la sentenza del 2017 (peraltro non emessa nei confronti del comune di Favara che non è parte nel procedimento penale in questione) non produce

l'effetto di accertare un debito preesistente al 31/12/2015 ma è essa stessa a costituire l'atto che lo genera. Resta impregiudicato il diritto di avanzare richiesta di rimborso alla gestione ordinaria del Comune di Favara;

- Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL;

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e sull'home page del sito istituzionale del Comune a cura dell'ufficio segreteria, avendo cura di rendere non leggibili eventuali dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al creditore istante, al recapito indicato;
- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Al Responsabile dell'Area Finanza del Comune di Favara.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Alle ore 16,32 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta



IL SEGRETARIO COMUNALE

Sime Rose N. Vesio

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **31 GEN 2019** al _____ all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li _____

IL MESSO COMUNALE

(_____)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)

